



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 24 del 02/07/2019

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile) il Sindaco è l'autorità territoriale di Protezione Civile;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- la stagione estiva comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che esistono numerose aree e spazi di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con strade comunali e aree private per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e selvicolturale, con la conseguente crescita di rami che invadono e rendono difficoltosa la circolazione stradale, impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, nonché pericolo per la pubblica e privata incolumità, e sono anche causa predominante di incendi.

CONSIDERATO

- la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio.
- che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può creare problemi anche alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;
- che l'accensione delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agrosilvopastorale risulta tra le principali cause di diffusione degli incendi sul territorio;
- che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti non correttamente sfalciate;

ATTESO che, come riscontrabile dai dati statistici elaborati dal componente Settore Foreste Caccia Pesca Regionale, gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

PRESO ATTO degli incendi che si sono verificati durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

RITENUTO:

- necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica.
- necessario adottare ogni utile iniziativa tesa e finalizzata a fronteggiare l'incombente pericolo di incendi;

RILEVATA la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267 in materia di ordinanze contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il titolo III del decreto legislativo dell'08/03/2006 n.139 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 del decreto legislativo 03/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile);
- il Piano AIB Regionale nonché Decreto Dirigenziale n.51 del 13/06/2019 del Dipartimento 50 -. Giunta Regionale Della Campania Direzione Generale 18 - STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post emergenza;
- il Piano Comunale di Protezione civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale. n°51 del 06/10/2015;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- la nota della Prefettura di Napoli prot. 0166239 del 5/06/19, per richiamare l'attenzione sull' emanazione di ordinanze territoriali per le attività di prevenzione del Rischio Incendi Boschivi;
- dall'art.4 dell'ordinanza n. 551 del 03.08.1998 del Presidente della Provincia di Napoli, di seguito riportato integralmente: "Le stoppie ed i residui di vegetali di qualsiasi tipo possono essere rimossi solo con utensili di taglio o di strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati ed avviati ad usi di concimazione vegetale o a processi di biodigestione e compostaggio";

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, ecc.;
- Ai responsabili dei cantieri edili;
- Ai proprietari di aree verdi in genere;
- Ai proprietari di alberi o di altra vegetazione;

ciascuno per le proprie competenze;

1) di **PROVVEDERE** ed effettuare gli interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo periodicamente:

- alla manutenzione mediante sfalcio delle erbe infestanti ed asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire condizioni tali da accrescere il pericolo incendi e prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.);
- alla regolare potatura delle siepi sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazione di visibilità e di transito sulla strada e/o proprietà private confinanti, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, restringono o danneggiano le strade, diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade e minacciano l'integrità dei centri luminosi, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- alla manutenzione delle alberature radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale e/o proprietà private;
- alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio qualora caduti sulla sede stradale e/o confinanti con proprietà private, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- alla Potatura degli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche.
- alla conservazione dei fabbricati ed i muri di qualsiasi genere, in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica e privata incolumità relativamente alle piante di alto fusto radicate sui propri fondi;

2) A tutti i frontisti di strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi, la propagazione del fuoco e condizioni di pericolo per la circolazione stradale;

3) Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di emissione della presente ordinanza e essere ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;

VIETA

Che nel periodo di "massima pericolosità degli incendi" e quindi dal 15 giugno al 30 settembre 2019, lungo le strade, nelle campagne e nei terreni agricoli e boschivi del territorio del Comune di Pomigliano d'Arco di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- eliminare il fogliame e gli altri residui di vegetazione mediante bruciatura;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- compiere qualunque altra operazione che possa creare pericolo d' incendio.

Inoltre è fatto divieto nel periodo compreso tra il 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, di accendere fuochi o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Resta fermo l'obbligo anche al di fuori del periodo previsto (dal 1° maggio al 30 settembre) del mantenimento della pulizia dei terreni dai rischi di natura igienico sanitaria.

AVVERTE

che ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: **Tel. 115**
- Comando di Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco: **Tel. 081 8030281**
- Centro Operativo Comunale di Protezione Civile,: **Tel. 081 8423510**
- Stazione dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco, **Tel. 081 8038787**

Che nel periodo sopraindicato (15 giugno – 30 settembre 2019) è istituito il presidio antincendio territoriale, presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) svolto dal Servizio di Protezione Civile Comunale attraverso l'associazione "Nucleo Volontari di Protezione Civile di Pomigliano d'Arco" (**Tel. 3924590613**), con compiti di primo intervento a supporto degli enti preposti e monitoraggio del territorio.

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli, sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

Che avverso il presente atto, in applicazione del decreto legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Entro 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione, al T.A.R. della Campania nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- o, in alternativa,
- Entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971;

La presente Ordinanza è resa nota a mezzo affissione di avviso su tutto il territorio comunale e pubblicata sul sito internet dell'Ente: www.comune.pomiglianodarco.gov.it

AVVISA

Che il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D.lgs n. 152/2006) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore e più grave responsabilità;

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute.

DISPONE

Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, ai trasgressori verrà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (salvo non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali) una sanzione pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00;

Che oltre al pagamento della sanzione prevista il Comune potrà imporre l'esecuzione dei lavori a spese dei trasgressori;

Che gli agenti di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente.

La copia della presente Ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza:

- al Comando della Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco;
- al Comando Compagnia dei Carabinieri Castello di Cisterna;
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Marigliano;

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;
- alla Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo;
- alla Regione Campania;
- ai Responsabili dei Settori Lavori Pubblici, Tutela Ambientale e Protezione Civile;
- alla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U) – Centro Situazioni di Protezione Civile;
- ed a tutte le altre forze di Polizia, che sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della stessa;



Il Sindaco
Dott. Raffaele Russo

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Mayor.

10-10-14

10-10-14

10-10-14